



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio commercio e cooperazione

via Brennero, 136 – 38100 Trento  
Tel. 0461/49.47.21 - Fax 0461/49.47.47  
e-mail: [ser.commercio@provincia.tn.it](mailto:ser.commercio@provincia.tn.it)  
posta certificata: [ser.commercio@pec.provincia.tn.it](mailto:ser.commercio@pec.provincia.tn.it)  
[www.commercio.provincia.tn.it](http://www.commercio.provincia.tn.it)

orario al pubblico:  
da lun. a gio. 9.00-12.45 / 14.30-15.30  
venerdì 9.00-12.45

### IL DIRIGENTE

Ai Comuni della  
Provincia di Trento  
**LORO SEDI**

Al Consorzio Comuni Trentini  
Consiglio delle Autonomie locali  
Via Torre Verde, 21  
**38122 TRENTO**

Alla Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura  
Via Calepina, 13  
**38122 TRENTO**

All'Unione Commercio Turismo Servizi  
Professioni e Piccole medie imprese  
della Provincia di Trento  
Via Solteri, 78  
**38121 TRENTO**

Alla Confesercenti del Trentino  
Via E. Maccani, 207  
**38121 TRENTO**

Alla Federazione Trentina  
della Cooperazione  
Via Segantini, 10  
**38122 TRENTO**

Gentile Signore  
Robert Hillebrand  
Rappresentante Federdistribuzione  
c/o Aspiag Service Srl  
Via Buozzi, 30  
**39100 BOLZANO**

Gentile Signore  
Luigi Bizzozero  
Rappresentante Federdistribuzione  
c/o Gruppo Lombardini  
Via Provinciale, 80  
**24044 DALMINE**

All'Adiconsum  
Via S.Croce, 63  
**38122 TRENTO**

All'ADOC del Trentino  
Via Matteotti, 20/1  
**38123 TRENTO**

All'Associazione per la difesa dei  
cittadini – Lo Scudo  
Via Lung'Adige Apuleio, 6/2  
**38122 TRENTO**

Al Comitato difesa consumatori  
del Trentino  
Via Malvasia, 95  
**38122 TRENTO**

Alla Federconsumatori del Trentino  
Via Muredei, 8  
**38123 TRENTO**

Al Codacons Trentino Alto Adige  
c/o avv. Gloria Canestrini  
Via Vicenza, 5  
**38068 ROVERETO (TN)**

All'Associazione Altroconsumo  
Via Malvasia, 95  
**38122 TRENTO**

Alla Associazione Cittadinanzattiva del  
Trentino  
Via Concordia, 25  
**38066 RIVA DEL GARDA (TN)**

Al C.T.R.R.C.E. (Centro tecnico  
regionale di ricerca sul consumo  
europeo)  
Via Malvasia, 95  
**38122 TRENTO**

Al C.R.T.C.U. – Centro di ricerca e  
tutela dei consumatori e degli utenti  
Via Petrarca, 32  
**38122 TRENTO**

Al Sindacato  
C.G.I.L.  
Via Muredei, 8  
**38122 TRENTO**

Al Sindacato  
C.I.S.L.  
Via S.Croce, 61  
**38122 TRENTO**

Al Sindacato  
U.I.L.  
Via Matteotti, 20/1  
**38122 TRENTO**

Al Sindacato  
SI.NA.GI  
Via Travai, 50  
**38122 TRENTO**

Alla Federazione Italiana Tabaccai –  
FIT  
Sindacato Provinciale Tabaccai  
Via Dos Trento, 1  
**38122 TRENTO**

Trento, 03.09.2010

Prot. n. 10812

*Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale".*

Come preannunciato con la precedente nota di questo servizio prot. n. 10058 del 2 agosto c.m., e ad integrazione di quanto comunicato dall'Assessore Olivi con nota del 24 agosto 2010, si forniscono di seguito alcune indicazioni di natura tecnica più specifiche in relazione ai singoli articoli della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) la quale, come già comunicato, è entrata in vigore a decorrere dal giorno 4 agosto c.m..

Si evidenzia che le Amministrazioni comunali, in attesa delle necessarie deliberazioni regolamentari ed attuative di competenza della Giunta provinciale, non dovranno adottare, per il momento, alcun provvedimento per l'applicazione della legge provinciale 17/2010: sarà poi cura di questo Servizio, al quale si chiede di fare riferimento per qualsiasi chiarimento o approfondimento, fornire puntuali e specifiche indicazioni in ordine ai singoli adempimenti di competenza dei Comuni.

In un unico testo, redatto con criteri di organicità e semplicità, è ora raccolta e ridisciplinata tutta la materia del commercio ed in particolare:

- Commercio in sede fissa
- Commercio su aree pubbliche;
- Giornali e riviste (legge provinciale 22 dicembre 1983 n. 46);
- Distributori di carburante (legge provinciale 22 dicembre 1983 n. 46);
- Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli;
- Fiere, mostre ed esposizioni (legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35).

\*\*\* \*\*

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1 "finalità":** le finalità della legge sono state riscritte in modo organico ed implementate rispetto a quelle contenute nella legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al quale si faceva espresso rinvio.

**Articolo 2 "casi di esclusione":** i casi di esclusione dall'applicazione della legge provinciale in materia di commercio riproducono, in linea generale, le fattispecie previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Si evidenzia che alla lettera e) viene specificato che, per quanto riguarda gli artigiani e gli industriali (i quali possono vendere, senza alcuna autorizzazione commerciale, nei locali di produzione o ad essi adiacenti i beni di produzione propria), ai fini di questa legge, non sono considerati "locali" i mezzi mobili che saranno definiti con il regolamento di esecuzione (indicativamente autovetture, furgoni, camion) che gli artigiani o gli industriali utilizzano per svolgere la loro attività e non sono considerati beni di "produzione propria" quelli per i quali l'artigiano o l'industriale si limita a operazioni accessorie o marginali rispetto all'attività di produzione (es. abbigliamento prodotto integralmente all'estero ed in provincia si effettuano solo operazioni di controllo qualità e confezionamento).

In questi ultimi casi, quindi, l'artigiano o l'industriale che intende vendere i prodotti con tali modalità, osserva le disposizioni in materia di commercio.

E' stata aggiunta inoltre la nuova lettera l) con la quale si escludono dall'applicazione della legge sul commercio le "attività di cessione di prodotti cosmetici e curativi esercitate all'interno di centri termali accreditati".

## CAPO II – COMMERCIO AL DETTAGLIO

**Articolo 3 "definizioni":** si riporta di seguito una tabella di raffronto fra le soglie dimensionali degli esercizi commerciali previsti dalla legge provinciale 4/2000 e quelle della nuova legge provinciale 17/2010.

**Soglie dimensionali degli esercizi di vendita al dettaglio**

Tipologia	Legge provinciale 17/2010	Legge provinciale 4/2000
Esercizi di vicinato	<b>mq. 150 – soglia unica</b>	Fino a mq. 100 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e fino a mq. 150 negli altri comuni (*).
Medie strutture di vendita	<b>Da mq. 151 a mq. 300 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; da mq. 151 a mq. 400 nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti (**) e da mq. 151 a mq. 800 negli altri comuni (*).</b>	Da mq. 101 a mq. 400 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e da mq. 151 a mq. 800 negli altri comuni (*).
Grandi strutture di vendita	<b>Superficie superiore alle medie strutture di vendita</b>	Superficie superiore alle medie strutture di vendita

\* i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti sono: Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Riva del Garda.

\*\* i comuni con popolazione residente compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti sono: Mezzocorona, Ledro, Borgo Valsugana, Cles, Mezzolombardo, Levico Terme, Lavis, Ala e Mori.

- **esercizi di vicinato (lettera b))**: è prevista un'unica soglia a mq. 150 (attualmente mq. 100 per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e mq. 150 negli altri).

- **medie strutture di vendita (lettera c))**: per mitigare gli effetti della liberalizzazione, che potrebbe produrre conseguenze di eccessiva frammentazione commerciale in modo particolare in alcuni contesti di ridotta consistenza demografica e di un bacino di utenza non sufficientemente strutturato per sopportare e supportare un'offerta commerciale eccessiva, si è istituita una nuova fascia per le medie strutture di vendita. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove è più forte la necessità di salvaguardare il commercio tradizionale con riferimento anche ai piccoli esercizi che presidiano le località montane, si è abbassato il limite massimo della superficie di vendita a mq. 300 (rispetto agli attuali 400). Oltre tale soglia gli esercizi sono classificati come grandi strutture di vendita disciplinati con il sistema autorizzatorio previsto per tali strutture.

- **centri commerciali al dettaglio (lettera e))**: rispetto alla definizione contenuta nella legge provinciale 4/2000 anche gli spazi scoperti, tipo piazzette interne, ecc. (e non solo coperti) rappresentano un elemento per la configurazione dei centri commerciali con il conseguente sistema autorizzatorio previsto per le grandi strutture di vendita.

Il regolamento di esecuzione potrà specificare tale definizione, fermo restando che la legge già stabilisce che rientra in ogni caso:

a) nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quelle pubblica;

b) negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno delle strutture edilizie, compresi i parcheggi pertinenziali (risulta quindi **sostanzialmente modificata** la precedente definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 4/2000 e nell'articolo 14, comma 1 del relativo regolamento di esecuzione).

A tale proposito si sottolinea che non viene più prevista la fattispecie delle "strutture equiparate" come definite con l'articolo 14, comma 10 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 4/2000, ma tali strutture rientrano ora pienamente nella definizione di "centro commerciale al dettaglio" con il relativo sistema autorizzatorio.

- **forme speciali di vendita al dettaglio**: rispetto alla previgente disciplina (articolo 2, comma 1, lettera g) della legge provinciale 4/2000) gli spacci interni vengono ora estesi ad alcune ulteriori nuove tipologie, in precedenza non previste e precisamente: nei campeggi, nei cinema, nei teatri, nei complessi culturali, sportivi e ricreativi a pagamento, con vendita al dettaglio esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

**Articolo 4 "settori merceologici"**: Viene istituito il nuovo settore merceologico "misto" che comprende i prodotti alimentari e non alimentari.

**Articolo 5 "requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale"**: per i requisiti soggettivi (moralì ed anche professionali per i settori alimentare e misto) si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Si segnala a tale proposito la necessità di comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Registro Imprese, per i necessari adempimenti, gli eventuali provvedimenti adottati a seguito della accertata assenza, anche successivamente sopravvenuta, dei requisiti morali.

Per quanto riguarda in particolare i requisiti professionali per il settore alimentare/misto, seguiranno specifiche indicazioni in relazione ad approfondimenti di questo Servizio o a risoluzioni/pareri/interpretazioni ministeriali.

**Articolo 7 "ulteriori disposizioni in materia di commercio":** si introduce la possibilità del consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli artigiani ed industriali (es. pizze al taglio, rosticcerie) con alcune limitazioni sulla scorta di quanto già previsto per gli esercizi di vicinato.

**Articolo 8 "esercizi di vicinato":** L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono soggetti a DIA ad efficacia immediata, i contenuti della quale saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Gli esercizi di vicinato, una volta attivati, potranno ampliarsi dopo cinque anni fino al massimo di mq. 300 per poi fermarsi definitivamente a questa soglia.

Sia per l'apertura come pure per l'ampliamento ed il trasferimento di sede, si dovranno rispettare i criteri di programmazione urbanistica.

E' prevista la possibilità di un permesso temporaneo non superiore a 6 mesi (eventualmente prorogabili di altri 6 mesi) per trasferire esercizi di vicinato esistenti in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale. Quest'ultima è una disposizione particolare che serve ad affrontare limitati casi in cui un esercizio, per necessità di ristrutturazione, si deve trasferire temporaneamente in altri locali.

Viene inoltre prevista la possibilità del consumo immediato dei prodotti di gastronomia posti in vendita, senza servizio assistito di somministrazione, con alcune limitazioni (assenza di sedie o sgabelli, presenza di solo piani di appoggio).

Secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 4, l'articolo 8 entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione prevista dallo stesso articolo 72, comma 2, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 4 febbraio 2011); nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge provinciale 4/2000.

**Articolo 9 "medie strutture di vendita":** L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono soggetti a DIA ad efficacia immediata, i contenuti della quale saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

L'ampliamento è consentito ogni 5 anni nella misura massima del 20% della superficie precedentemente autorizzata.

Sia per l'apertura come pure per l'ampliamento ed il trasferimento di sede, si dovranno rispettare i criteri di programmazione urbanistica.

Secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 4, anche l'articolo 9 entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione prevista dallo stesso articolo 72, comma 2, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 4 febbraio 2011); nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge provinciale 4/2000.

**Articolo 10 "grandi strutture di vendita":** l'articolo 72, comma 7 stabilisce che "fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio come definite da questa legge sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni transitorie disciplinate da questa legge". Quindi, fino alla data del 4 febbraio 2011, per tutto quanto concerne le grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali al dettaglio e le "strutture equiparate" di cui all'articolo 14, comma 10 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000, non si applicano gli articoli 10 e 11, ma le disposizioni stabilite dagli articoli 72 e 73, ai quali si rinvia per una attenta lettura.

#### **A regime:**

L'apertura di grandi strutture di vendita è soggetta ad autorizzazione (nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11) da parte del Comune; con il regolamento di esecuzione potrà essere prevista la presentazione della DIA in luogo dell'autorizzazione anche per le nuove aperture (comma 1).

Il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sono soggetti a DIA ad efficacia immediata (comma 3).

L'ampliamento di superficie è consentito ogni 5 anni nel limite massimo del 20% della superficie precedentemente autorizzata (comma 4).

Il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita è consentito nell'ambito del territorio del comune agli esercizi commerciali già attivati nel comune medesimo (comma 5).

Nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, le quote di superficie stabilite ai sensi dell'articolo 11, comma 1 da destinare all'apertura delle nuove grandi strutture di vendita, non si utilizzano nel caso di apertura di grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici. In tal caso l'apertura è libera ma pur sempre nel rispetto delle disposizioni di urbanistica commerciale dettate dalla Provincia e delle regole sulla V.I.A.. Per l'insediamento, all'interno dei centri storici, di grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti e superiore a mq. 2.000 negli altri comuni, è previsto un nulla osta preventivo della Giunta provinciale sulla base di parametri di tipo ambientale, urbanistico, viabilistico, dell'inserimento nel tessuto del centro storico etc. (comma 6).

**Secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 9, la liberalizzazione in centro storico opererà solo a seguito della definizione delle nuove regole di carattere urbanistico (da definire, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge).**

Le quote di superficie stabilite ai sensi dell'articolo 11, comma 1 da destinare all'apertura delle nuove grandi strutture di vendita, non si utilizzano inoltre per la vendita di alcune tipologie di beni a "grande fabbisogno di superficie" (autoveicoli, materiali da costruzione, mobili, prodotti ed articoli tecnici per l'agricoltura ecc.), purché abbiano una superficie di vendita inferiore a mq. 2.000 e vengano insediate in apposite zone stabilite con la deliberazione di urbanistica commerciale (ad es. all'esterno delle zone residenziali per evitare di traffico mezzi pesanti per carico e scarico, ecc.) (comma 7).

**Secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 9, la liberalizzazione delle citate tipologie di beni "a grande fabbisogno di superficie" opererà solo a seguito della definizione delle nuove regole di carattere urbanistico (da definire, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge).**

Al comma 8 dell'articolo 10 è previsto il divieto di trasferimento dal centro storico verso l'esterno e dalle zone "speciali" verso altre zone per le strutture di cui si è disposta la liberalizzazione, al fine di evitare comportamenti opportunistici.

**Art. 11 "condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita":** La Giunta provinciale, sulla base di studi tecnici condotti da una commissione di esperti, sentito il consiglio delle autonomie e le comunità e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina con propria deliberazione:

- a) la quota di superficie complessiva di incremento di grandi superfici di vendita che il territorio può sopportare dal punto di vista ambientale, della mobilità, inquinamento etc..., nel quinquennio (tenendo conto anche della liberalizzazione nei centri storici, delle superfici esistenti, di quelle che potranno essere realizzate in base alle norme transitorie);
- b) la riserva di superficie destinata alla realizzazione di superfici di vendita superiore ai 10.000 mq. nonché l'individuazione delle zone del territorio in cui, successivamente, la Provincia può localizzare in via di massima dette strutture;
- c) la ripartizione territoriale a livello di comunità delle quote di superficie inferiore ai 10.000 mq. (da utilizzare nel rispetto delle regole di urbanistica commerciale stabilite dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13).

La Giunta provinciale provvede successivamente alla localizzazione di massima delle superfici superiori ai 10.000 mq. sulla base di valutazioni di tipo ambientale, urbanistico, viabilistico, ecc....

Entro un anno dall'adozione delle deliberazioni della Giunta provinciale sopra richiamate, la comunità provvede alla localizzazione definitiva delle grandi strutture di vendita assegnando le relative superfici, nel rispetto delle regole di urbanistica commerciale stabilite ai sensi dell'articolo 13.

E' prevista (comma 7) la riduzione dei tempi di ampliamento delle grandi superfici di vendita (che a regime sono del 20 % ogni cinque anni) nel caso:

- a) di riutilizzo di immobili dismessi;
- b) di adozione di soluzioni di elevata qualità architettonica e tecnologicamente innovative per la tutela paesaggistica e ambientale, anche attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili e sistemi che garantiscono il più elevato risparmio energetico.

Le condizioni per l'applicazione di tale disposizione sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

E' inoltre prevista (comma 8), disciplinandola con deliberazione della Giunta provinciale, la riduzione fino ad un massimo del 50% del contributo di concessione, nel caso in cui il soggetto richiedente si impegni, mediante convenzione, al rispetto di alcuni vincoli di carattere "sociale":

- a) garanzie, attraverso apposite convenzioni, per l'assunzione in via prioritaria di personale collocato in cassa integrazione, premobilità o mobilità;
- b) realizzazione, all'interno della struttura di vendita alla quale è eventualmente assegnato il settore merceologico alimentare o misto, di un apposito spazio, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli di prossimità, da affidare in gestione separata di reparto a imprenditori agricoli;
- c) realizzazione, all'interno della struttura di vendita, di appositi locali regolarmente attrezzati e con l'assunzione di personale qualificato, riservati allo svolgimento di attività di servizi per l'infanzia destinate ai figli dei dipendenti fino all'età scolastica;
- d) allestimento all'interno della struttura di vendita di adeguati spazi riservati e dedicati ai bambini, con apposito personale assegnato alla loro custodia e intrattenimento;
- e) per le grandi strutture di vendita nelle quali è presente anche il settore merceologico alimentare, l'apertura di una nuova struttura di vendita al dettaglio, da parte dello stesso titolare e per il medesimo settore merceologico, nelle zone montane prive o carenti di servizi commerciali previste dall'articolo 61, con l'obbligo di mantenerlo in attività per lo stesso periodo della grande struttura di vendita.

La convenzione con il privato (comma 9) ha una durata determinata e se il privato viene meno agli obblighi presi durante tale periodo ha l'obbligo di corrispondere proporzionalmente al tempo mancante gli oneri non versati.

Si prevede inoltre (comma 10) che, sulla base di regole dettate con deliberazione della Giunta provinciale, il termine quinquennale di ampliamento possa essere ridotto fino ad un massimo di due anni anche nel caso in cui l'interessato assuma impegni di carattere "sociale" secondo quanto evidenziato sopra. In tal caso la convenzione prevede anche penalità di carattere economico.

**Articolo 12 "centri commerciali al dettaglio":** Si ribadisce che l'apertura di centri commerciali al dettaglio può avvenire **esclusivamente** con la procedura prevista agli articoli 10 e 11 e non per effetto di ampliamenti, trasferimenti o nuove aperture di singoli esercizi (vicinato, medie o grandi).

**Articolo 13 "urbanistica commerciale":** Stabilisce i contenuti di carattere generale che dovrà contenere la delibera di urbanistica commerciale. Con tale deliberazione saranno stabilite le compatibilità di area con l'insediamento degli esercizi commerciali (zonizzazione) ed i vincoli di natura urbanistica che gli stessi dovranno osservare (spazi di parcheggio, spazi pubblici, aree a verde attrezzato, viabilità).

**Sezione III (articoli 14, 15 e 16) "commercio al dettaglio su aree pubbliche":** Disciplina il commercio al dettaglio su aree pubbliche. La formulazione riprende le attuali disposizioni contenute nella legge provinciale 4/2000, fermo restando che sarà necessario un loro adeguamento per conformarsi alle nuove disposizioni nazionali in materia. L'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della Direttiva Servizi) prevede infatti che, con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio ivi comprese le disposizioni transitorie applicabili per le concessioni già rinnovate. Con l'articolo 16, comma 2 si disciplina questo principio e si stabilisce, con l'articolo 76, comma 1 che, in attesa dell'intesa in sede di conferenza unificata e



del provvedimento di adeguamento da effettuarsi con deliberazione della Giunta provinciale, in materia di rilascio e di rinnovo delle concessioni di posteggio continua a trovare applicazione la disciplina previgente (concessioni per dieci anni tacitamente rinnovabili per un periodo di uguale durata – articolo 14, comma 1, lettera a) della legge provinciale 4/2000 e articolo 23, comma 3 del relativo regolamento di esecuzione -). Per le concessioni nel frattempo tacitamente rinnovate o non ancora scadute, resta fermo che alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale di adeguamento alle soluzioni individuate con l'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5 del Decreto Lgs. 59/2010 saranno applicate le disposizioni transitorie ivi previste.

In occasione di eventuali rilasci di nuove concessioni oppure di concessioni in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate (per la durata residua della concessione originaria) si suggerisce di richiamare espressamente, nel provvedimento di concessione, quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2 della legge provinciale 17/2010 e dall'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010.

Viene inoltre **confermato** l'obbligo di presentazione del **DURC** in occasione del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nonché in caso di subingresso; inoltre il certificato deve essere presentato entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello del rilascio. Per quanto previsto all'articolo 53, comma 3, con il regolamento di esecuzione della legge saranno stabilite le condizioni e le modalità per la sospensione e la successiva revoca dell'autorizzazione in caso di mancata presentazione del DURC. Nel frattempo si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge provinciale 4/2000.

A tale proposito, preme evidenziare che **numerose Amministrazioni comunali segnalano difficoltà, "contestazioni" e forte disagio per l'avvenuta corretta applicazione da parte delle stesse di tutte le disposizioni relative al DURC per il commercio su aree pubbliche**, con riferimento, in modo particolare, alle disparità di trattamento che si determinano per effetto di ingiustificati ritardi o omissioni da parte di altre amministrazioni comunali in relazione alla stessa fattispecie.

Questo Servizio, dopo aver fornito le necessarie indicazioni per la prima applicazione con circolari prot. n. 13624 del 31 dicembre 2009 e prot. n. 1182 del 21 gennaio 2010, ha ulteriormente richiamato, con circolare prot. n. 7034 del 13 maggio 2010, tutte le Amministrazioni comunali "ad una corretta gestione della problematica conformemente alle indicazioni contenute nelle circolari", al fine di assicurare su tutto il territorio provinciale un'applicazione uniforme ed omogenea della disposizione.

Constatato tuttavia che, nonostante i ripetuti solleciti, diverse Amministrazioni comunali non hanno ancora provveduto e considerato che i termini sono ormai abbondantemente scaduti, si evidenzia nuovamente l'obbligo, derivante da una precisa disposizione normativa, di adottare urgentemente tutte le necessarie procedure per la corretta e puntuale applicazione della richiamata disposizione relativa al DURC.

Si sottolinea infine che con la disposizione di cui all'**articolo 14**, comma 3 viene espressamente introdotto il divieto di **somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge provinciale 9/2000.

**Articolo 17 "mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli"**: Per quanto riguarda i mercati riservati alla vendita dei prodotti agricoli, si rinvia ad una specifica deliberazione della Giunta provinciale con la quale verranno stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei mercati nonché la predisposizione di un disciplinare-tipo per la gestione dei mercati stessi con particolare attenzione alla tutela dei consumatori ed alla trasparenza dei prezzi.

**Articolo 18 "mercati tipici"**: si prevede, all'interno della disciplina del commercio su aree pubbliche, una nuova tipologia dei mercati tipici.

Per i mercati tipici (mercatini di natale ecc.) i quali sono assimilabili più ad un mercato saltuario (tipo fiera di San Giuseppe) che non alla manifestazione fieristica vera e propria (disciplinata invece con il capo V) si

prevedono dei caratteri distintivi rispetto a queste ultime ed un particolare iter semplificato di autorizzazione.

**Articolo 19 "tabelle speciali":** Si mantengono le attuali 3 tabelle speciali per: farmacie, rivendite di generi di monopolio e impianti di distribuzione automatica di carburante. I prodotti che si possono vendere con dette tabelle saranno definiti con il regolamento di esecuzione. La loro superficie, se la vendita dei prodotti delle tabelle speciali viene effettuata in modo complementare rispetto all'attività prevalente, non viene considerata ai fini di questa legge. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione, i prodotti che possono essere trattati con l'utilizzazione delle tabelle speciali, sono quelli elencati all'allegato n. 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000.

**Articolo 20 "forme speciali di vendita al dettaglio":** Per le forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, presso il domicilio dei consumatori) si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 (attuazione della Direttiva servizi).

Si evidenzia che per quanto riguarda la vendita presso il domicilio del consumatore, il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che non possono effettuare tale vendita coloro che hanno riportato sentenze penali di condanna, o sentenze ad esse equiparate, per i reati previsti dagli articoli da 609 bis a 609 octies del codice penale (violenza sessuale), salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Relativamente a quanto sopra ed in attesa della modulistica che sarà approvata con deliberazione della Giunta provinciale, si invitano i comuni a voler integrare il quadro delle autocertificazioni dell'attuale modulistica relativo al possesso dei requisiti di accesso all'attività di vendita presso il domicilio del consumatore, aggiungendo che non possono esercitare l'attività anche "coloro che hanno riportato sentenze penali di condanna, o sentenze ad esse equiparate, per i reati previsti dagli articoli 609 bis a 609 octies del codice penale".

**Articolo 21 "pubblicità dei prezzi":** si disciplina in modo puntuale la materia della pubblicità dei prezzi e si prevede, con il comma 5, che per particolari merceologie (es. pneumatici, preziosi, pezzi di ricambio ecc.) la Giunta provinciale possa individuare sistemi di esposizione del prezzo con modalità differenti rispetto al classico cartellino (es. catalogo a disposizione di tutti i clienti o cartellino girato per i preziosi di particolare pregio esposti in vetrina ecc.). Fino all'approvazione della deliberazione provinciale tuttavia, per tutti i prodotti esposti per la vendita al pubblico deve essere indicato, con apposito cartellino, il prezzo di vendita.

**Sezione VII (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27): Orari di vendita e deroghe per le aperture domenicali e festive:**

**Decorrenza per l'applicazione:** l'articolo 76, comma 2 della legge provinciale 17/2010 dispone che "fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 22, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di orari previste dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore di questa legge"; pertanto, fino alla data di approvazione, da parte della Giunta provinciale, della deliberazione per l'individuazione dei **comuni ad economia turistica**, continua ad applicarsi il capo VI della legge provinciale 4/2000 e le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2562 del 13 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda i **comuni ad alta o media attrazione commerciale**, la relativa qualifica dovrà essere attribuita con deliberazione che il consiglio comunale adatterà eventualmente entro 6 mesi decorrenti dall'approvazione della delibera provinciale di cui all'articolo 22, comma 2 che ne definisce i parametri. Decorsi 6 mesi senza che il comune abbia provveduto ad adottare la deliberazione del consiglio comunale, questi comuni osservano, fino all'eventuale adozione, gli orari previsti per i comuni diversi da quelli ad economia turistica e ad attrazione commerciale (articolo 76, comma 2).

**Orario di vendita:** dalle ore 07.00 alle ore 20.00 senza limite di ore giornaliere (in precedenza 11 ore giornaliere) (art. 23, comma 2)).

Il comune **può**, durante il periodo turistico o quello determinato ad alta o media attrazione commerciale, prolungare detto orario dalle ore 06.00 alle ore 22.30 e, nel periodo estivo, dalle ore 06.00 alle ore 23.30 (in precedenza il prolungamento di orario in tali periodi era automatico) (art. 23, commi 3 e 4).

**Deroghe per le aperture domenicali e festive:** rispetto alla previgente disciplina si prevedono 3 gruppi o tipologie di comuni:

- 1) **comuni ad economia turistica:** facoltà di apertura nelle domeniche o festività durante tutto il periodo in relazione al quale è stata attribuita, con deliberazione della Giunta provinciale, la qualificazione (art. 24, comma 2, lettera a)).
- 2) **comuni ad alta o media attrazione commerciale:** facoltà di apertura nelle domeniche o festività rispettivamente per 9 o 7 mesi all'anno (individuati dai comuni) più il mese di dicembre. Obbligo di chiusura il 25 e 26 dicembre (art. 24, comma 2, lettera b)).

**E' questa la novità più rilevante in materia di orari:**

- a) la Giunta provinciale stabilisce i parametri per la classificazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale in base alla consistenza della superficie di vendita complessiva attivata sul territorio comunale ed al grado di consolidata attrattività commerciale;
- b) i Comuni che rispondono ai parametri fissati dalla Giunta provinciale **possono** classificarsi o meno (anche avendone le caratteristiche) quali comuni ad alta o media attrazione commerciale;
- c) i Comuni **possono** graduare i mesi (per un massimo rispettivamente di 9 o 7 mesi) durante i quali derogare alle aperture domenicali o festive;
- d) i Comuni **possono** diversificare fra località, frazioni e luoghi storici del commercio nei quali consentire la facoltà di apertura;
- e) per i singoli commercianti la deroga all'apertura costituisce in ogni caso una **facoltà**.

Il provvedimento di qualificazione del proprio comune quale comune ad alta o media attrattività commerciale è assunto con delibera del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Si evidenzia, a tale proposito, la disposizione di cui all'articolo 22, comma 3 che prevede, a seguito dell'attribuzione della qualifica di comune ad alta o media attrattività commerciale, l'effettuazione di una valutazione dei servizi di conciliazione famiglia-lavoro per verificarne la congruità per far fronte ai nuovi bisogni dei lavoratori. Ove necessario è previsto che i comuni provvedano al loro potenziamento.

Con questa disposizione i singoli comuni sono chiamati ad una assunzione di responsabilità in quanto viene loro affidata una **ampia autonomia decisionale** nella materia degli orari degli esercizi commerciali. **Spetterà a loro infatti decidere, qualora rispettino il parametro provinciale, se qualificarsi ad alta o media attrazione commerciale, per quanti mesi, per quali località o frazioni o se solo limitatamente al luogo storico del commercio.**

Per quanto riguarda l'attribuzione della qualificazione di comune ad alta o media attrattività commerciale si evidenziano le seguenti disposizioni:

- a) articolo 22, comma 3, secondo e terzo periodo, secondo il quale il comune effettua una valutazione dei servizi di conciliazione famiglia – lavoro al fine di verificarne la congruità per far fronte ai nuovi bisogni dei lavoratori, promuovendone, ove necessario, il potenziamento;
  - b) articolo 22, comma 3 che prescrive l'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori.
- 3) **Tutti gli altri comuni (e cioè i Comuni non individuati quali turistici ed i comuni non classificati come ad alta o media attrattività commerciale in quanto o si trovano sotto il parametro provinciale o, anche se sopra tale parametro, non si sono avvalsi della facoltà):** apertura nelle domeniche o festività del mese di dicembre (senza obbligo di chiusura infrasettimanale) e ulteriori 4 domeniche o festività. Obbligo di chiusura il 25 e 26 dicembre (art. 24, comma 2, lettera c)).

**Mezza giornata di chiusura infrasettimanale:** viene stabilita dal Comune (art. 24, comma 1). Non si applica nei casi previsti alle lettere a), b) e c) dell'articolo 24, comma 3.

**Sezione VIII (articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33) "vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli":** si disciplina la materia delle vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli (vendite di fine stagione, saldi, vendite di liquidazione, promozionali) e si ripropongono le disposizioni modificate recentemente con la legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4.

Rispetto alla previgente disciplina sono state introdotte in particolare le seguenti modifiche:

- a) articolo 29 comma 1: lo sconto o il ribasso sono effettuati rispetto al prezzo di vendita al dettaglio più basso, per lo stesso prodotto, praticato dal venditore nei trenta giorni precedenti l'inizio della vendita favorevole (in precedenza il riferimento era ai "normali prezzi di vendita praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti l'inizio della manifestazione pubblicitaria – v. art. 17 ter della legge provinciale 4/2000);
- b) articolo 29, comma 3: nel cartellino deve essere indicato il prezzo di vendita al dettaglio più basso praticato nei 30 giorni precedenti, l'entità dello sconto o del ribasso praticato ed il nuovo prezzo di vendita finale (in precedenza era consentita la scelta fra il sistema del cartellino con doppio prezzo di vendita oppure la percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita praticato nei quindici giorni precedenti – v. art. 17 ter, comma 4 della legge provinciale 4/2000).

Seguirà invio del nuovo modello di comunicazione, approvato dalla Giunta provinciale, contenente le modalità di presentazione delle comunicazione ed i suoi elementi.

**Articolo 34 "riviste e giornali":** con questo articolo si disciplina in modo completamente innovativo la materia delle rivendite di giornali e riviste attualmente regolate dalla vecchia legge provinciale 46/83, dal suo regolamento di esecuzione, dal piano provinciale, dai piani comprensoriali e comunali di politica commerciale.

E' prevista pertanto una sostanziale liberalizzazione delle rivendite di giornali e riviste che, per quanto disposto dall'articolo 74, **entrerà in vigore** a decorrere **dal 1° gennaio 2015**.

Si prevede inoltre un indennizzo per gli esercenti che, per effetto della liberalizzazione del settore, siano costretti a cessare la propria attività ed intendano ricollocarsi professionalmente in altri settori o altre attività (v. articolo 74, commi 2, 3, 4, 5 e 6).

### CAPO III – COMMERCIO ALL'INGROSSO

**Articolo 35 "commercio all'ingrosso":** per il commercio all'ingrosso si prevede la presentazione di una DIA al comune per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso (moralì e, per il settore alimentare o misto, anche professionali); a breve seguirà la relativa modulistica approvata con deliberazione della Giunta provinciale.

Secondo la previgente disciplina (v. articolo 7, comma 3, lettera b) del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000) i requisiti, per il solo commercio all'ingrosso, venivano verificati dalla CCIAA.

Per quanto riguarda il divieto di esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, in attesa del regolamento di esecuzione che dovrà stabilire i prodotti per i quali non si applica tale divieto, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000 (v. articolo 71, comma 4 legge provinciale 17/2010).

### CAPO IV – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

**Articolo 36 "impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione":** per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione il precedente regime concessorio viene sostituito da quello autorizzatorio. L'autorizzazione, a differenza della concessione, sarà senza termine, quindi non più soggetta a rinnovo diciennale, ma solo a collaudo periodico. L'attività di distribuzione carburanti è qualificata come "pubblico servizio" e la relativa competenza amministrativa resta in capo alla Provincia.

**Articolo 37 "rifornimento self-service di gas metano per autotrazione":** l'articolo introduce la possibilità di installare impianti di distribuzione di metano che possano consentire il rifornimento anche con modalità selfservice pre-payment, cioè al di fuori dell'orario di apertura dell'impianto, senza la necessità del presidio del gestore o di addetti. Il selfservice di metano, presidiato o non presidiato, non è consentito agli attuali impianti installati in base alla vecchia tecnologia risalente alla prima metà del secolo scorso, ma esclusivamente a quelli che saranno dotati del recente modello di pistola di erogazione, diffuso soprattutto nei paesi del nord Europa e nella provincia di Bolzano, che garantisce la massima sicurezza all'utente, sulla base delle conoscenze tecnologiche finora acquisite.

Questo tipo di rifornimento potrà in ogni caso entrare in funzione solo con l'adozione del regolamento di esecuzione che ne stabilirà le condizioni e le modalità (v. art. 44, comma 1, lett. b)).

**Articolo 38 "incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale":** questa norma disciplina le incompatibilità degli impianti esistenti con la normativa sulla viabilità e la sicurezza della circolazione stradale, rinviando, per l'individuazione delle relative fattispecie ad una deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi nel rispetto della normativa nazionale in materia. Le verifiche sono effettuate dall'ente proprietario o gestore della strada; nelle norme transitorie viene specificata l'applicazione di tale norma agli impianti esistenti (all'art. 75, commi da 3 a 8: v. il relativo commento).

**Articolo 39 "impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato":** viene introdotto un nuovo regime autorizzatorio per gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, semplificato nell'iter burocratico e non più soggetto a scadenza. La messa in esercizio di tali impianti, qualora siano di capacità superiore al metro cubo, non sarà più condizionata all'effettuazione del collaudo, ma alla presentazione di una certificazione firmata da un tecnico abilitato, la stessa dovrà essere prodotta anche successivamente ogni 18 anni e nei casi di ristrutturazione totale (v. successivo art. 40, comma 3).

Si prevedono, come nel regime precedente, tra i requisiti per l'autorizzazione il possesso un parco automezzi di almeno 5 unità e il divieto di rifornimento a terzi; tali requisiti sono derogabili nei casi stabiliti dal regolamento di esecuzione (v. comma 4 di questo articolo e il comma 1, lett. e) dell'art. 44). Il regolamento stabilirà altresì i casi in cui l'installazione e la ristrutturazione totale di questo tipo di impianti è soggetta a semplice DIA (v. art. 44, comma 1, lett. d)).

A tale regime autorizzatorio non sono soggetti gli impianti ad uso privato utilizzati esclusivamente a scopo agricolo.

**Articolo 40 "ristrutturazione e modifiche degli impianti":** la ristrutturazione parziale e totale degli impianti stradali e autostradali (le relative fattispecie saranno individuate dal regolamento di esecuzione: v. art. 44, comma 1, lett. f)) non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, ma l'aggiornamento di quella esistente, mentre l'esercizio degli impianti ristrutturati è condizionato al relativo collaudo. Le modifiche non sostanziali sono invece soggette a semplice comunicazione.

Per gli impianti ad uso privato: la ristrutturazione totale comporta il rilascio di una nuova autorizzazione (di fatto è un nuovo impianto) e la presentazione della certificazione del tecnico abilitato, mentre quella parziale è soggetta alla sola comunicazione.

**Articolo 41 "sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante":** in questo articolo vengono disciplinati in modo dettagliato i casi di sospensione volontaria dell'attività di distribuzione da parte dei titolari di impianti stradali e autostradali (oltre i normali periodi di ferie del gestore), al fine di assicurare il pubblico servizio: se la sospensione non supera i 30 giorni è sufficiente una semplice comunicazione, se è oltre i 30 giorni occorre un'autorizzazione. Per quest'ultima fattispecie il regolamento di esecuzione stabilirà i casi autorizzabili e i limiti temporali massimi.

La chiusura di qualsiasi impianto di distribuzione di carburante (stradale e autostradale, per unità di diporto e aeromobili, nonché ad uso privato) è altresì soggetta a preventiva comunicazione, necessaria per tenere sotto controllo gli impianti dismessi che dovranno poi essere smantellati entro un termine stabilito dal

regolamento di esecuzione, con la seguente bonifica dell'area.

**Articolo 42 "controllo sul gettito delle accise"**: il controllo sul gettito delle accise riguarda gli impianti di qualsiasi tipologia, compresi quelli utilizzati a scopo agricolo. Pur essendo l'accisa calcolata sull'"erogato", anche i grossisti della distribuzione devono fornire tutti i loro dati, sia per permettere il controllo incrociato, sia per assicurare il controllo sui rifornimenti effettuati da questi soggetti in recipienti mobili, che altrimenti resterebbero esclusi dal conteggio delle accise.

**Articolo 43 "disposizioni varie"**: sono state qui inserite fattispecie particolari quali: le autorizzazioni per impianti per unità di diporto e aeromobili (soggetti al medesimo iter burocratico di quelli stradali e autostradali); le modalità della pubblicità dei prezzi dei carburanti presso gli impianti stradali e autostradali e il prelievo di carburanti con recipienti mobili (soggetto a comunicazione per quantitativi superiori a 100 litri, fatta salva la disciplina specifica in materia di trasporti pericolosi).

**Articolo 44 "provvedimenti attuativi"**: l'articolo individua il contenuto dei provvedimenti attuativi che consisteranno in un regolamento di esecuzione e in due deliberazioni della Giunta provinciale (una per gli orari e l'altra per la modulistica).

Tra i contenuti del regolamento, oltre a quanto già anticipato nella descrizione degli articoli precedenti, si sottolinea in particolare quanto previsto al comma 2 con riferimento alla possibilità di introdurre, per gli impianti di nuova apertura nonché per quelli sottoposti a ristrutturazione, requisiti minimi obbligatori di tipo ambientale (ad es. alimentazione con energie rinnovabili) e l'obbligo del terzo carburante (metano, idrogeno e relative miscele).

## CAPO V – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Questo capo recepisce la disciplina contenuta nella legge provinciale n. 35/1978, modificandola e integrandola con le definizioni e la descrizione del fenomeno fieristico contenute nella Comunicazione CE 8 maggio 1998 "Comunicazione interpretativa della Commissione sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni". Il documento comunitario si è infatti rivelato utile al fine di distinguere più chiaramente le manifestazioni fieristiche da altre iniziative che fino ad oggi venivano qualificate tali, ma che in realtà meglio si attagliano alla categoria dei mercati su aree pubbliche (v. ad es. la fattispecie dei mercati tipici, disciplinata dall'art. 18).

**Articolo 45 "finalità"**: la Provincia assicura la libera iniziativa e libertà di condizioni nell'organizzazione dell'attività fieristica. Le manifestazioni fieristiche non sono infatti soggette ad alcun regime autorizzatorio, e la comunicazione prevista dall'art. 49 è richiesta al solo fine dell'inserimento della manifestazione nel calendario nazionale e/o provinciale, a seconda della qualifica della stessa.

**Articolo 46 "definizioni"**: definisce le "manifestazioni fieristiche", riprendendo la citata Comunicazione CE del '98, i "quartieri fieristici", nonché le figure soggettive interessate dal fenomeno fieristico, quali organizzatore, espositore, visitatore. Tali definizioni sono importanti sia per l'individuazione delle varie tipologie di manifestazioni sia per l'attribuzione della qualifica (v. art. 48).

**Articolo 47 "tipologia delle manifestazioni fieristiche"**: in questo articolo, che costituisce la principale novità rispetto alla precedente legge provinciale n. 35/1978, si recepiscono le tipologie di manifestazioni fieristiche individuate dalla richiamata Comunicazione CE e si specificano espressamente le fattispecie escluse, tra cui tutte quelle rientranti nell'ambito del commercio su aree pubbliche.

**Articolo 48 "qualifica delle manifestazioni fieristiche"**: come nella disciplina precedente, nell'ambito del fenomeno fieristico, completamente liberalizzato, l'ente pubblico si riserva la competenza di stabilire la qualificazione della manifestazione fieristica (internazionale, nazionale o locale) sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

**Articolo 49 "comunicazione e svolgimento della manifestazione fieristica":** sono qui previsti gli adempimenti posti in capo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, determinati adempimenti; essi si sostanziano peraltro nella semplice comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica, la quale, come sopra accennato, ha il solo scopo di darne pubblicità all'utenza (la mancata comunicazione non inibisce in ogni caso l'iniziativa) e nella comunicazione dei dati consuntivi a fine manifestazione, a scopi statistici. Sono inoltre richieste al soggetto organizzatore garanzie di parità di accesso alla manifestazione di tutti gli operatori interessati, in base alla tipologia e alla qualifica della manifestazione stessa.

Nel rispetto della libertà di iniziativa privata, l'ente pubblico può svolgere un servizio in favore degli organizzatori, degli espositori e dei visitatori, promuovendo accordi tra i soggetti coinvolti al fine di evitare concomitanze di manifestazioni.

**Articolo 50 "calendario delle manifestazioni fieristiche":** periodicamente e a soli fini statistici e promozionali, la Provincia predispose il calendario delle manifestazioni fieristiche sul suo territorio. Per inserire nel calendario nazionale le manifestazioni "nazionali" e "internazionali" che si svolgono in Trentino, è richiesto che la comunicazione dello svolgimento della manifestazione avvenga entro il 31 gennaio dell'anno precedente la manifestazione stessa.

## **CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Gli articoli** che vanno da **51 a 60** contengono norme di disciplina della vigilanza sul rispetto della legge e disposizioni sull'applicazione delle sanzioni a carico di chi esercita abusivamente l'attività commerciale, nonché i casi di sospensione e decadenza di decadenza dei provvedimenti autorizzatori.

## **CAPO VI – INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO**

Oltre alla previsione di nuove misure di intervento, sono stati riproposti in questo capo alcuni strumenti di incentivazione del commercio già previsti dalla legge provinciale n. 4/2000 e dal relativo regolamento di esecuzione: in virtù di quanto stabilito nella norma transitoria contenuta al comma 4 dell'art. 71, i criteri adottati sulla base di tali normative resteranno in vigore, in quanto compatibili con la nuova legge, fino all'adozione dei nuovi, come verrà meglio specificato qui di seguito.

**Articolo 61 "interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane":** questa norma, già presente anche se diversamente formulata nella legge provinciale n. 4/2000 (art. 24 e criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1672 del 3 luglio 2009, che resteranno in vigore fino alla loro sostituzione), riguarda le varie forme di incentivazione per l'apertura, l'ampliamento, la ristrutturazione dei cosiddetti "multiservizi" e il mantenimento di esercizi commerciali in zone svantaggiate.

Si segnala, rispetto al previgente articolo 24 della legge provinciale 4/2000, la nuova disposizione contenuta nel comma 6, con la quale viene consentito agli esercizi "multiservizi", la vendita di riviste e giornali indipendentemente dal possesso della relativa autorizzazione; per tali esercizi non sarà pertanto più necessario il rilascio dell'autorizzazione per rivendita di giornali e riviste, in quanto la vendita di tali prodotti è automaticamente consentita.

**Articolo 62 "centri di assistenza tecnica":** disciplina l'attività di promozione dei Centri di Assistenza Tecnica, previsti dalla legge Bersani, D.Lgs. n. 114/1998, art. 23 e già recepiti nella legge provinciale n. 4/2000, art. 26 (v. criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3129 del 23 dicembre 2004, che resteranno in vigore fino alla loro sostituzione), rivolti a sviluppare in favore degli operatori economici processi di ammodernamento della rete distributiva del commercio attraverso attività di assistenza

tecnica, formazione e aggiornamento professionale in materie economiche, finanziarie, igiene e sicurezza, ecc.

**Articolo 63 "valorizzazione dei luoghi storici del commercio":** ripropone, anche se in modo nuovo, strumenti già esistenti nella precedente normativa (v. art. 28 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 4/2000 e relativi criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 19 maggio 2010, che rimarranno in vigore fino alla loro sostituzione) finalizzati all'individuazione e valorizzazione dei centri storici come "centri commerciali naturali": l'individuazione da parte dei comuni dei "luoghi storici del commercio", con relativo marchio, nonché l'Albo delle botteghe storiche del Trentino, con relativa targa.

Al comma 5 si ripropone, tra l'altro, la possibilità per i comuni di individuare nel PRG immobili presenti nei luoghi storici del commercio da sottoporre a vincoli di destinazione d'uso (commerciale o artigianale), in modo da porre un freno all'esodo degli esercizi commerciali dai centri storici.

Una novità rispetto alla disciplina previgente è rappresentata dal comma 4 che prevede la possibilità per i comuni di valorizzare non solo le botteghe storiche, ma anche quelle "tipiche", quelle cioè che pur non avendo il requisito dell'"anzianità" di esercizio, riproducono, nelle attrezzature, nell'arredamento, nei tipi di prodotti venduti, realtà culturali e storiche tipiche di quel dato comune o valle; gli strumenti possono essere vari (ad es. riproducendo, a livello comunale, quanto è stato creato per le botteghe storiche: una sorta di albo e targa delle "botteghe tipiche").

**Articolo 64 "incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio":** ripropone, in modo più chiaro e mirato, quanto già contenuto nell'art. 28, commi 2 ter e seguenti, della legge provinciale n. 4/2000, ovvero gli incentivi per iniziative finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio concessi sia ai comuni sia a soggetti privati che rappresentano gli operatori commerciali in loco. Anche per questi contributi restano in vigore, fino alla loro sostituzione, le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1339 del 4 giugno 2010 e n. 844 del 16 aprile 2010.

Non sono stati riproposti i contributi per i progetti comunali di riqualificazione commerciale dei centri storici previsti dall'art. 28, comma 2 bis.

**Articolo 65 "promozione della filiera corta dei prodotti agricoli":** ripropone l'art. 28 bis della legge provinciale n. 4/2000 (cui di recente è stata data applicazione con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1461 del 17 giugno 2010, che resterà in vigore fino alla sua sostituzione), prevedendo che la Provincia sostenga, con contributi che coprono fino al 90% della spesa ammessa, iniziative dei comuni per realizzare mercati destinati all'esercizio della vendita diretta al pubblico da parte di imprenditori agricoli dei propri prodotti.

**Articolo 66 "contributi per favorire l'incremento della rete distributiva di gas metano e di impianti ecocompatibili":** questa norma prevede i contributi per l'installazione di impianti di distribuzione di gas metano, attualmente disciplinati dai criteri della legge provinciale n. 6/1999 (che resteranno in vigore fino all'approvazione dei nuovi), con l'aggiunta dell'idrogeno e relative miscele.

Sono altresì previsti contributi per la gestione di impianti di distribuzione di gas metano, per l'installazione o la sostituzione di impianti con apparecchiature alimentate da energie rinnovabili e per l'installazione di impianti di video sorveglianza.

E' inoltre prevista la possibilità di concedere questi contributi tramite bandi annuali e pluriennali.

**Articolo 67 "promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale":** la norma prevede i contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, attualmente disciplinati dai criteri della legge provinciale n. 6/1999, art. 23. Tali criteri resteranno in vigore fino all'approvazione dei nuovi.

**Articolo 68 "iniziative della provincia per la promozione del commercio":** introduce la possibilità per la Provincia di realizzare progetti di informazione, di promozione o di tutela dell'immagine del commercio trentino.



**Articolo 69 "limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche":** introduce il divieto di vendita (negli stessi orari in cui è stabilito per la somministrazione, ai sensi della legge provinciale n. 9/2000) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi commerciali situati all'interno delle aree di servizio di strade extraurbane principali e autostrade.

**Articolo 70 "osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione":** ripropone il già esistente osservatorio finalizzato a monitorare la rete distributiva del commercio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Attualmente è disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2127 del 6 settembre 2002, che resterà in vigore fino alla sua sostituzione.

## CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

**Articoli 72 e 73 "disposizioni transitorie in materia di strutture di vendita" e "disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari caratteristiche":** Sono due articoli particolarmente importanti in quanto disciplinano le fasi transitorie per gli esercizi di commercio al dettaglio.

L'articolo 73 in particolare riguarda le "strutture equiparate" di cui all'articolo 14, comma 10 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000; tale fattispecie non è più prevista con la nuova legge provinciale 17/2010 per cui era necessario stabilire, con puntuali norme transitorie, le condizioni, le modalità ed i limiti con i quali le iniziative che avevano maturato un affidamento in base alla disciplina previgente possono ora essere realizzate, pur con un quadro legislativo completamente modificato.

Poiché le citate disposizioni sono molto articolate, riguardano tipologie fra di loro diverse ed affrontano casi particolari rispetto ai quali si prospettano differenti posizioni, si richiede una attenta lettura dei singoli commi, approfondendo, ove necessario, caso per caso assieme ai funzionari di questo Servizio.

**Articolo 75 "disposizioni transitorie in materia di distributori di carburante":** disciplina il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina per i distributori di carburante.

Si evidenzia in particolare quanto segue.

### Impianti stradali e autostradali

Per gli impianti stradali e autostradali esistenti il passaggio non è immediato: le concessioni durano fino alla naturale scadenza, quella cioè prevista o assegnata in base alla vecchia normativa. Una disposizione particolare è prevista per le concessioni che andranno a scadere nel periodo che va dall'entrata in vigore della nuova legge ai due anni successivi (quindi fino al 4 agosto 2012): le stesse saranno prorogate di diritto fino al 31 dicembre 2012.

Una volta scadute, le concessioni non saranno rinnovate, ma sarà cura dell'interessato richiedere (è consigliabile farlo prima della scadenza per evitare che l'impianto diventi "abusivo" in quanto privo di un provvedimento autorizzatorio), sulla base della nuova legge, la nuova autorizzazione non più soggetta a scadenza; tale autorizzazione verrà tuttavia rilasciata solo se l'impianto risulterà compatibile con la disciplina della sicurezza viabilistica, secondo le norme nazionali esistenti in materia, che verranno ulteriormente dettagliate da un provvedimento della Giunta provinciale (v. art. 38). Il passaggio alla nuova disciplina può essere chiesto dal titolare della concessione in qualsiasi momento, anche se la scadenza della stessa non è prossima.

Nel caso in cui il titolare della vecchia concessione non ancora scaduta intenda ristrutturare l'impianto, gli verrà rilasciata, su sua richiesta, un'apposita autorizzazione; anche in questo caso l'impianto è soggetto alla verifica della conformità con la disciplina della sicurezza viabilistica. Resta ferma la possibilità, qualora venga introdotta dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 44, comma 2, lett. a) e b), di assoggettare gli impianti sottoposti a ristrutturazione agli stessi requisiti dei nuovi.

Si sottolinea la possibilità per l'ente proprietario o gestore della strada di proporre in qualsiasi momento la revoca della concessione nel caso in cui l'impianto si trovi in una posizione di particolare e grave

pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale.

#### **Impianti per unità di diporto e aeromobili**

Per questi impianti il passaggio alla nuova normativa è automatico, per cui la vecchia concessione soggetta a scadenza è ora da considerarsi autorizzazione *sine die*.

#### **Impianti ad uso privato**

Anche per questi impianti il transito alla nuova disciplina (da autorizzazione a termine ad autorizzazione *sine die*) è automatico. La norma transitoria si sofferma peraltro sui collaudi, che saranno sostituiti dalla certificazione del tecnico abilitato, compresi quelli richiesti prima dell'entrata in vigore di questa legge e non ancora effettuati. Saranno in ogni caso eseguiti i collaudi richiesti prima dell'entrata in vigore di questa legge che riguardino nuovi impianti o impianti che hanno subito modificazioni strutturali o spostamenti.

Continua, infine, ad applicarsi l'art. 53, comma 8 della legge provinciale n. 46/1983, ancorché abrogato, alle domande di autorizzazione in sanatoria presentate nei termini e ancora pendenti.

\*\*\* \*\*

Si rimanda ad una attenta e puntuale lettura ed analisi delle disposizioni della nuova legge, il cui testo è disponibile sul sito web [www.commercio.provincia.tn.it](http://www.commercio.provincia.tn.it), e assicurando in ogni caso la massima disponibilità e collaborazione per ogni eventuale chiarimento, si inviano distinti saluti.

- dott. Claudio Barbacovi -

